



DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO



" ANTONIO STEFANILE "



Via Canduglia, 1 - 81031 Aversa (Ce) - Tel. 081/3358727

Cod.F. 81003120615 – Cod. Mecc. CEEE01200b Codice Univoco : UFMTNV

E-mail: ceee01200b@istruzione.it ceee01200b@pec.istruzione.it

www.3circolodidatticoaversa.edu.it

PIANO DI SORVEGLIANZA

A.S. 2026-2027

Scuola Infanzia e Primaria

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. 207 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL vigente;

VISTO il D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

**LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA
SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE**

Premessa

La presente procedura si applica a tutti i plessi del 3 Circolo Didattico Statale di Aversa e prevede la regolamentazione della sorveglianza degli alunni durante gli orari scolastici e le uscite di emergenza da applicare.

Vigilanza alunni

La vigilanza degli alunni costituisce obbligo di servizio e va esercitata, per quanto previsto dal presente piano, nella scuola, intesa come edificio e sue pertinenze esterne.

Tutte le eventuali azioni intraprese dal personale scolastico in servizio, oltre a quanto citato nella presente procedura, devono essere volte alla tutela dell'incolumità degli alunni; pertanto, in condizioni di emergenza, si dovrà dare precedenza a quanto già individuato nel DVR del Circolo.

I genitori che hanno particolari necessità, esempio consegnare materiali, autorizzazioni ..., sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente all'entrata dei vari plessi.

I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici, senza preavviso e autorizzazione.

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola né nelle zone di raccolta delineate dalle strisce gialle.

La presente procedura si applica a tutto il personale scolastico:

- Dirigente scolastico

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

- Docenti

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi ai punti di accoglienza 5 minuti prima dell'orario di entrata e ad accompagnare e assistere all'uscita degli alunni medesimi. Essi sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. I docenti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Il disposto normativo evidenzia, quindi, il dovere di vigilanza in capo ad ogni insegnante nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.

- Collaboratori scolastici

Il personale ausiliario assume compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il percorso per raggiungere la mensa scolastica, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici

L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola: dall'accesso al cancello fino all'ingresso in aula. Dopo l'ingresso in aula degli alunni, i cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici a tutti gli esterni non autorizzati. All'inizio di ogni turno di attività, pertanto, ciascun ingresso della scuola è presidiato da un collaboratore scolastico che presta la dovuta accoglienza e vigilanza sugli alunni fino alla chiusura dei cancelli. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni sui rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I genitori che hanno particolari necessità, esempio consegnare materiali, sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente alla "guardiola". I genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali scolastici, senza preavviso e autorizzati.

Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche. In ogni caso l'eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche, es. accesso ai servizi o ad esigenze organizzative interne, come: rispondere al telefono, igienizzare i servizi dopo la ricreazione o altre esigenze straordinarie, come primo soccorso, pulizia straordinaria, etc...

I collaboratori scolastici:

- durante il cambio dell'ora stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno;
- in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni;
- in riguardo alle classi e sezioni scoperte collaboreranno con attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano;
- inoltre collaboreranno durante la pausa di ricreazione e nella attuazione di ogni utile misura adottata per ragioni di sicurezza e ovunque se ne rilevi la necessità;
- sono tenuti a controllare che non vi siano affollamenti e segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi;
- al termine delle lezioni la responsabilità della sorveglianza sussiste dall'entrata in aula e dall'uscita dall'aula e per tutto il percorso interno alla scuola fino all'uscita dagli spazi di pertinenza della scuola;
- la sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora responsabili della vigilanza;
- gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza suppletiva saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna al personale autorizzato o alle famiglie.

Compiti e responsabilità dei docenti

Obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice Civile e richiamati dalla giurisprudenza

in materia.

Riepilogo:

- gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi e secondo i piani di sorveglianza emanati dalla dirigenza;
- i docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone o alle cose;
- i docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, accoglienza degli alunni all'entrata e in aula, fino alla loro uscita da scuola;
- il suono della campana segnala l'ingresso e l'uscita degli alunni con forme organizzative specifiche, legate a problemi di sicurezza contingenti, sono possibili e sono disciplinate con particolari disposizioni interne o protocolli previsti nel Documento Valutazione Rischi, solo su autorizzazione preventiva del DS.
- i docenti sono invitati a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata, costantemente, dall'entrata e in tutta la durata della giornata scolastica;
- i docenti sono tenuti a risolvere particolari situazioni problematiche con i genitori solo su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio, anche in modalità telematica;
- relativamente alla scuola dell'infanzia, all'entrata, gli alunni sono accompagnati dai genitori sino all'ingresso dell'androne, accedendo da specifico ingresso, e consegnati al docente in servizio;
- in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata, il genitore o suo delegato, deve attendere che il collaboratore scolastico prenda il minore dall'aula e lo riconsegna ai genitori che aspettano al cancello d'ingresso della scuola per non disturbare l'attività didattica ancora in corso;
- durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall'aula e lasciato incustodito, qualora fosse necessario far uscire un alunno dall'aula per necessità eccezionale, l'alunno deve essere affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio;
- l'alunno non può essere mai lasciato privo di vigilanza;
- i docenti o il collaboratore scolastico in servizio, devono evitare che gli alunni sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- in caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti, divisi in gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi e nel registro di classe/sezioni andranno annotati i nominativi degli alunni che vengono accolti;
- in caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria, i docenti collaboratori del D.S. responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi secondo i criteri e le modalità stabiliti per la sostituzione con personale interno;
- in caso di assenza del responsabile di plesso svolge le funzioni il sostituto, già previsto in organico;
- nel caso di assenza concomitante del responsabile di plesso e del suo sostituto designato svolge le funzioni un docente, designato dal DS in servizio alla prima ora;
- in caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di tempo breve e per necessità fisiologiche o per ragioni di salute improvvise va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico;
- le attività non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni: telefonate anche se di servizio, fotocopie, preparazione materiali, colloqui con genitori ecc., non riconducibili a ragioni di urgenza come in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza;
- le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere compilato e sottoscritto dal docente responsabile di sede e dal docente che ha operato la supplenza.

Indicazioni e specificazioni

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio al secondo turno, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per

consentire un rapido cambio del docente.

L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora. Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento. I dovranno invitare gli alunni ad andare in bagno prima dell'inizio della mensa. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti dovranno darne tempestiva comunicazione ai collaboratori del DS e al Dirigente.

Durante le ore di attività motorie gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula di appartenenza. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali in aula e in palestra. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Considerato che la disciplina di Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento, Legge 88 del 7 febbraio 1958, il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona Salute. Il Capo d'Istituto, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere temporanei o permanenti, parziali o totali, esoneri per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare al Dirigente Scolastico l'esonero temporaneo, permanente, totale o parziale, dall'attività motoria, effetto, poi, della Legge sulla Privacy n.675/96. Il Medico non potrà comunicare al Capo d'Istituto le condizioni patologiche del bambino, ma redigerà, in questo caso, un Certificato di Stato di salute del minore da consegnare al genitore con il quale il genitore stesso potrà comunicargli le condizioni patologiche del figlio e chiedere l'esenzione dall'insegnamento dell'attività motorie. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore ed inviata al Dirigente Scolastico, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o eventualmente da un presunto viaggio di più giorni, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Per la partecipazione a tutte le uscite è necessaria, per ciascun allievo, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata dell'uscita, mezzo di trasporto usato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

È previsto un docente accompagnatore max per ogni 10/12 alunni, salvo situazioni particolari. In caso di partecipazione di alunni con disabilità, è prevista la figura del docente di sostegno o di un suo sostituto.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente responsabile dell'uscita verifica la presenza degli alunni a lui affidati e, prima di partire, si accerta del motivo delle eventuali assenze.

I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli alunni nel punto di raduno fino al rientro nel luogo concordato. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve vigilare sul comportamento degli alunni a lui affidati.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza su tutto il gruppo classe ed in particolare sugli alunni con disabilità a loro affidati.

Nel caso di infortunio o malattia dell'alunno durante l'attività fuori sede, il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dell'alunno e il DS.

I docenti sono tenuti a prestare maggiore sorveglianza qualora non vi sia la presenza del collaboratore al piano,

prima di autorizzare gli alunni per accedere ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili, es. rispondere al telefono, aprire la porta, pulire i servizi subito dopo la ricreazione, pulizie straordinarie, etc.

In tali circostanze, in via ordinaria, non sono autorizzate uscite degli alunni, fatte salve le situazioni particolari e in questi casi il docente si posizionerà sull'uscio e sorveglierà anche il corridoio.

La presente misura, inoltre, si rende necessaria in via generale per tutti i plessi, come misura di cautela e attenzione alla prevenzione di situazioni di rischio e pericolo, poiché la riduzione dell'organico dei collaboratori sovente non consente compresenze nelle sedi.

Infine, evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell'attività didattica: fare fotocopie, prendere sussidi e materiali.

I docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell'inizio delle attività.

In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:

- ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall'esperienza e dalle comuni regole per la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni e il personale da situazioni di pericolo riscontrate;
- a segnalare sempre le situazioni di pericolo al DS o all'addetto al servizio di prevenzione e protezione.

I docenti nell'ambito della corretta gestione delle relazioni, facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale, dovranno assicurare:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che gli studenti non rispettino il Regolamento di Circolo o possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti positivi per lo sviluppo di competenze civiche e sociali, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie.

A tal fine, i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa, e condivideranno in sede di Consiglio di Interclasse/Intersezione le problematiche emerse.

I docenti dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento per l'attivazione delle procedure disciplinari, ove previsto e per la revisione delle strategie e delle modalità di gestione della relazione educativa adottate.

Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata e uscita, attività nelle aule speciali e in palestra, uscite didattiche, visite guidate, etc...

La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso, o al massimo il giorno successivo, da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe, in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta, utilizzando il modulo infortuni a disposizione sul sito.

Nel caso in cui la classe sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuata dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

All'insegnante spetta il compito di attivare immediatamente le misure di primo soccorso necessarie e adottare, se del caso, la procedura di pronto soccorso. È chiamato, altresì, a contattare e informare tempestivamente i genitori o chi ne fa le veci dell'alunno infortunato. È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all'Ufficio l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

La vigilanza sui minori con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, eventualmente dall'OSS, dall'educatore assegnato dal Comune o dal docente della classe coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

L'uscita degli studenti avviene in sequenza a partire dalla classe più vicina al percorso di esodo; gli studenti attendono il proprio turno. Il Docente posizionato in prossimità della porta indica ai propri alunni l'avvio della fase

di uscita dall'aula facendo da apri fila ed accompagnandoli fino al cancello di uscita dall' edificio. Un collaboratore scolastico posizionato in prossimità di ciascun cancello/porta d'uscita sorveglia gli spostamenti degli alunni nel percorso.

I docenti sono tenuti a controllare di aver ricevuto, ad inizio d'anno scolastico, le deleghe e autorizzazioni per il ritiro dei minori. Infatti, i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega al ritiro. Il modulo di delega deve essere accompagnato da copia del documento di identità della persona delegata; possono essere delegate solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. I genitori, in caso di ritardo per il ritiro dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola.

In caso di mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni, la procedura prevede che:

- Primo contatto con la famiglia;
- l'insegnante di classe o sezione, con l'aiuto dei collaboratori scolastici, contatterà la famiglia per sollecitare il ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile;
- segnalerà poi al dirigente scolastico o ai responsabili di plesso della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici;
- se dopo 30 minuti la famiglia non viene reperita, si avviserà l'Ufficio di Polizia Municipale o i Servizi Sociali Territoriali infine, come ultima soluzione, la locale Stazione dei Carabinieri o Polizia, affinché provvedano a rintracciare un genitore o a prendersi l'onere di portare a casa l'alunno;
- **n nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l'alunno a piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto;**
- se i ritardi si ripetono, il genitore o il tutore viene convocato per un colloquio, dove gli vengono ricordate le proprie responsabilità;
- in casi di abbandono del minore, come nel caso di ritardi continui e ripetuti, la scuola può inoltrare segnalazioni alle autorità competenti.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica è consentito restare all'interno delle classi parallele o seguire lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito in un'aula o in laboratorio con la vigilanza/assistenza di un docente.

In caso di sciopero e assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle attività, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con apposita circolare pubblicata sul sito, sul Registro Elettronico e diario degli alunni. Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

Esperti esterni

Qualora dovesse esserci la presenza in classe di esperti a supporto dell'attività didattica, questi devono essere preventivamente autorizzati all'ingresso nei locali scolastici e nelle classi dal Dirigente Scolastico.

Gli esperti permangono nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Le indicazioni di cui sopra valgono per tutti gli esperti esterni con contratti di collaborazione professionale per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Per tale personale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gennaro Vicario

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs 39/93

